

REGOLAMENTO REGIONALE 18 ottobre 2016, n.12

L.R. 2.11.2011 n. 29 “ Semplificazione e qualità della normazione “ Artt. 8 e 10. Regolamento di attuazione della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1421 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), disciplina i criteri per l’individuazione dei casi in cui va effettuata la Verifica dell’ Impatto della Regolamentazione (di seguito VIR) sugli atti normativi regionali, nonché i criteri generali e le procedure per la sua effettuazione.

Art. 2

(individuazione dei casi di effettuazione della VIR)

1. La Giunta regionale definisce, con cadenza biennale, il programma di effettuazione della VIR, con riferimento agli atti normativi per i quali è stata svolta l’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e per i quali siano decorsi almeno due anni e non siano stati superati i cinque anni dall’entrata in vigore, dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione.

Art. 3

(organizzazione)

1. La VIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della G.R. competente per la materia oggetto dell’atto normativo e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.

2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:

- a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro, appartenente alla Sezione di cui al precedente comma 1;
- b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
- c) un dirigente o un funzionario del Consiglio regionale;

- d) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;
- e) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

3. Nell'ipotesi di atti normativi della cui attuazione sono competenti più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale d'intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

Art. 4 **(relazione VIR)**

1. La relazione VIR, formulata secondo il modello di cui all'allegato "1", è redatta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29, dalla Sezione competente, sulla base del documento prodotto dal gruppo di lavoro di cui all'art. 3 a conclusione dell'attività svolta.

2. La relazione VIR contiene i seguenti elementi:

- a) contesto normativo e socio-economico attuale;
- b) grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'atto normativo, così come individuati dalla relazione AIR, con riguardo anche ai relativi indicatori;
- c) stima dei costi e degli effetti, prodotti sui cittadini, sulle imprese con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e sulle pubbliche amministrazioni e comparazione con quelli previsti in sede di AIR;
- d) livello di osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto normativo e contenzioso eventualmente generato;
- e) criticità emerse relativamente a carenze della disciplina normativa oggetto di VIR o alle modalità della sua attuazione;
- f) rapporto sulle consultazioni effettuate, indicando tempi, categorie coinvolte, modalità e tecniche impiegate e risultati;
- g) risultati della valutazione, principali fonti informative utilizzate ed eventuali proposte riguardo ad iniziative normative.

3. La relazione VIR è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 5 **(relazione sullo stato di applicazione della VIR)**

1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall'art. 13 della stessa legge regionale 29, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione della VIR:

- a) casi di effettuazione della VIR;
- b) esigenze di eventuali nuove iniziative normative conseguenti alle verifiche;
- c) rilevanza delle consultazioni effettuate ai fini delle risultanze valutative;
- d) metodologie e tecniche applicate;
- e) eventuali difficoltà emerse sotto il profilo metodologico e organizzativo.

Art. 6 **(disposizioni finali)**


1. In prima applicazione e fino a quando non siano decorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dei primi

atti normativi per i quali sia stata svolta l'AIR, la Giunta regionale individua, dandone comunicazione nel sito istituzionale della Regione, gli atti normativi su cui svolgere una valutazione di efficacia, fra quelli che hanno presentato profili di impatto rilevante sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni, valutando la rilevanza dell'impatto anche sulla base degli elementi acquisiti dalle consultazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 Ottobre 2016

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO 1 - MODELLO DI RELAZIONE VIR

INDICE DELLA RELAZIONE VIR

1. INFORMAZIONI GENERALI
2. AMBITO DELLA VERIFICA DELL'INTERVENTO
3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITA' EMERSE
4. GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
5. STIMA DEI COSTI E DEGLI EFFETTI SUI DESTINATARI
6. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ED EVENTUALI PROPOSTE
7. FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE
8. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI
- ALLEGATI

CONTENUTI DELLA RELAZIONE VIR

1. INFORMAZIONI GENERALI

DIPARTIMENTO/ SEZIONE / SERVIZIO / COMPETENTE:

RIFERIMENTI ATTO NORMATIVO (TIPO, NUMERO, TITOLO ECC.):



REGIONE PUGLIA

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO:

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:

2. AMBITO DELLA VERIFICA DELL'INTERVENTO

La sezione descrive sinteticamente l'ambito della verifica, che deve essere delimitato entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi, in relazione ai destinatari diretti e indiretti della norma, comprese le pubbliche amministrazioni che sono risultate coinvolte, oltre che nei termini temporali di riferimento.

Per i casi sottoposti a VIR a regime, la verifica è operata con riferimento anche a quanto riportato nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo.

3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITÀ EMERSE

In questa sezione si procede:

- alla descrizione del contesto generale di riferimento dell'intervento normativo oggetto di VIR;
- all'analisi della situazione esistente riguardo all'attuazione della norma oggetto di VIR, con illustrazione anche del livello di osservanza delle relative prescrizioni da parte di attuatori e destinatari e dell'eventuale contenzioso generato;
- all'esposizione di quanto emerso, attraverso le consultazioni e l'analisi dei dati disponibili, riguardo a criticità e carenze dell'atto normativo oggetto di VIR.

Per i casi sottoposti a VIR in relazione all'applicazione dell'AIR a regime, la situazione è analizzata con riferimento anche a quanto riportato nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo riguardo al contesto generale e specifico ed al relativo quadro delle esigenze.

4. GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In questa sezione si illustra il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'atto normativo, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e/o quantitativi.

Per i casi sottoposti a VIR in relazione all'applicazione dell'AIR a regime, si fa riferimento agli obiettivi individuati nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo.



REGIONE PUGLIA

5. STIMA DEI COSTI E DEGLI EFFETTI SUI DESTINATARI

In questa sezione è contenuta la parte più consistente della verifica ex post, vale a dire la stima, in termini di costi e di benefici, degli effetti sui destinatari, siano essi cittadini, imprese o pubbliche amministrazioni. A questo proposito, occorre porre attenzione agli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI) ed agli eventuali effetti distorsivi della regolazione nei loro confronti, con particolare riferimento agli oneri amministrativi.

Per i casi sottoposti a VIR a regime, si procede alla comparazione con le stime prodotte nella relazione AIR allegata alla proposta normativa redatta a suo tempo.

6. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ED EVENTUALI PROPOSTE

In questa sezione vanno illustrati gli esiti e i risultati della valutazione, rapportandoli agli obiettivi precedentemente descritti. Qualora la valutazione porti all'elaborazione di proposte di integrazione o correzione delle norme, ovvero concernenti iniziative regolatorie, esse vanno riportate in questa sezione.

7. FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE

In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate, per tipologie di dati e informazioni acquisite.

8. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI

In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di elaborazione della VIR, riferendo in particolare su: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati per la loro individuazione, modalità e tecniche utilizzate, con i motivi alla base della loro utilizzazione, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e sulle eventuali criticità riscontrate.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La relazione VIR può includere allegati. Nel seguito si fornisce un possibile elenco:

Ricognizione normativa:

Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative: norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti.



REGIONE PUGLIA



Approfondimenti sulle valutazioni:

Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori sintetici utilizzati ecc.

Documentazione sulle consultazioni

Eventuali verbali di riunioni, modelli di questionari somministrati ecc.